

25 novembre 2009

SINTESI DELLA DISCIPLINA CIRCA LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 19 DEL 2008 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”

1. Dal 1° luglio 2009, trovano **obbligatoria applicazione le norme tecniche per le costruzioni**, approvate con il D.M. 14 gennaio 2008, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009;
2. **dal 14 novembre 2009** è entrato in vigore il Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, e dalla medesima data esso **trova piena applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della medesima legge, di seguito riportati:**
 - a) interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
 - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

- d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- 3.** la piena applicazione della L.R. n. 19/2008 per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione del rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui all'art. 20 della medesima legge e alla delibera di Giunta regionale n. 1804/2008, solo per le medesime pratiche soggette ad autorizzazione;
- 4.** per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, fino al 31 maggio 2010, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione regionale previgente (legge regionale n. 35 del 1984 e regolamento regionale n. 33 del 1986). Pertanto dal 1° giugno 2010 anche tali interventi saranno subordinati alle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
- 5.** è prevista la riapertura dei termini per i **Comuni** che non si sono avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni sismiche attraverso l'istituzione di una struttura tecnica competente, secondo gli standard minimi stabiliti dalla Giunta regionale (delibere GR. N. 1804 del 2008 e 120 del 2009), i quali **possono comunicare alla Regione tale volontà entro il 1° marzo 2010 e predisporre la struttura tecnica entro il 31 maggio 2010;**

6. per i comuni dell'Alta Valmarecchia (Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) rimangono ferme le previsioni di cui all'art. 9, della legge regionale n. 17 del 2009, di modo che:
- anche in tali Comuni dal 1° luglio 2009 trova applicazione obbligatoria la normativa tecnica delle costruzioni e la norma transitoria di cui all'art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009 (indicati al precedente punto 1);
 - il Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 trova applicazione dal 5 dicembre 2009 (e non dal 14 novembre 2009), limitatamente alle costruzioni di cui all'art. 11, comma 2 della medesima legge regionale, elencate al punto 2;
 - per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008 fino al 31 maggio 2010, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione regionale previgente (legge regionale E.-R. n. 35 del 1984 e regolamento regionale n. 33 del 1986) ad opera dell'STB Conca e Marecchia, con sede a Rimini. Pertanto dal 1° giugno 2010 anche tali interventi saranno subordinati alle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
 - entro il 5 dicembre 2009 i medesimi comuni potranno optare per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche, provvedendo alla comunicazione alla Regione di tale volontà e alla costituzione della struttura tecnica, secondo gli standard minimi stabiliti dalla Giunta regionale

(delibere GR. N. 1804 del 2008 e 120 del 2009); decorso tale termine senza che siano assunte tali iniziative le funzioni sismiche saranno svolte dai Comuni attraverso l'avvalimento stabile dell'STB Conca e Marecchia, con sede a Rimini.